

proposta di legge n. 55

a iniziativa del Consigliere BINCI

presentata in data 6 dicembre 2010

REDDITO SOCIALE MINIMO GARANTITO

Signori Consiglieri,

le ragioni che sono alla base della proposta di legge regionale per il riconoscimento del "reddito sociale minimo garantito" si trovano nelle pesanti conseguenze, anche drammatiche, della crisi finanziaria, economica e sociale da tempo in atto, e nel riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare quelli più bisognosi, che non possono ancora una volta essere rinviati nel tempo se non a prezzo di ineguaglianze sociali crescenti.

Recentemente il Governatore della Banca, di Italia nel corso dell'Assemblea ordinaria annuale, nelle sue considerazioni finali, ha sostenuto: "Nel Biennio 2008-9 il PIL è sceso in Italia di 6 punti e mezzo, quasi metà di tutta la crescita che si era avuta nei dieci anni precedenti. Il reddito reale delle famiglie si è ridotto del 3,4 per cento. L'incertezza dilagante e il deteriorarsi delle prospettive della domanda hanno indotto le imprese a ridurre gli investimenti, scesi del 16 per cento. L'incidenza della cassa integrazione guadagni sulle ore lavorate nell'industria è salita al 12 per cento alla fine del 2009. L'occupazione è diminuita dell'1,4 per cento; il numero delle ore lavorate del 3,7".

Per quanto riguarda le conseguenze della crisi nella nostra Regione, invitiamo a riflettere su alcuni dei dati economici e sociali presenti nell'ultimo bollettino (Aprile 2010) dei Quaderni dell'Osservatorio concernente il mercato del lavoro delle Marche:

- 1) gli occupati sono diminuiti in un anno di 20.000 unità, il 3% in meno; l'1,4% per la componente maschile, il 4,9% per quella femminile; il tasso di occupazione (62,7%) è diminuito del 2,4% pur rimanendo di 5,6 punti superiore alla media italiana;
- 2) la disoccupazione è considerevolmente aumentata fino a raggiungere le 52.595 unità. In un anno è aumentata di ben il 48,2% (il 33,5% la componente maschile, il 65,1% quella femminile). Di conseguenza il tasso di disoccupazione è passato dal 5,1% del 2008 al 7,5% della fine del 2009. La differenza del 2,4% rappresenta un incremento poco sotto il 50%! Il tasso di disoccupazione maschile ha raggiunto il 6,4%, quello femminile il 9,1%. Questi dati, comparati a quelli delle altre aree produttive, mostrano le gravi conseguenze sociali della crisi nelle Marche. Infatti, a fronte dell'incremento annuo di chi cerca occupazione pari nelle Marche al 48,2%, si ha nel Nord Ovest il 36,9%, nel Nord Est il 46,1%, nel Centro il 30%, in Italia il 20,85%. Ben più drammatico il quadro riferito alla componente femminile: a fronte del dato della Marche, più

65,1% in cerca di occupazione, si ha: nord-ovest 27,8%, nord-est 44,1%, Centro 29%, Italia 19%!

- 3) assunzioni: non solo diminuiscono nel loro complesso, ma aumenta considerevolmente la precarietà. Infatti le varie forme di contratti atipici (collaborazioni, somministrazione, intermittente, a domicilio) conoscono degli incrementi, anche significativi, mentre i contratti maggiormente qualificati e tendenti ad un impiego stabile subiscono un vero crollo (tempo indeterminato: nel 4° trimestre 2008 8.644, nel medesimo periodo del 2009 5.664; tempo determinato: da 26.245 a 23.646. I contratti a tempo indeterminato sono oggi meno del 10% del totale mentre solo due anni fa rappresentavano più del 20%).
- 4) iscrizione alle liste di mobilità: nel 2008 avevano coinvolto 9.872 lavoratori, nel 2009 14.659, con un incremento del 48,5%;
- 5) cassa integrazione: nel 2008 totale erogate (ordinarie e straordinarie) 5.201.704, un anno dopo 21.607.994, oltre quattro volte.

Questi dati meriterebbero diverse valutazioni critiche. Innanzitutto una seria riflessione sul "modello" di sviluppo seguito nella nostra regione. L'esigenza di un forte intervento pubblico di sostegno alla piccola impresa ed in particolare per realizzare una politica di programmazione. Nell'immediato bisogna evitare che le conseguenze della crisi ricadano sulle spalle ancora una volta dei lavoratori e delle componenti più deboli della società, come le donne ed i giovani, come nei fatti sta accadendo. L'articolato che segue cerca di dare alcune risposte agli aspetti più degradanti della crisi sociale, che può provocare un forte degrado in tutto il territorio marchigiano.

Un altro aspetto che merita approfondimento concerne il peso quantitativo e qualitativo della diffusione della povertà nella nostra regione.

La Regione ha preso iniziative meritorie, come la Conferenza regionale organizzata a Loreto nel maggio 2008 proprio per discutere della "Povertà nelle Marche: bisogni, politiche e prospettive di intervento". In quella sede si era posto l'obiettivo di elaborare entro un anno il piano regionale di contrasto alla povertà. Peccato che alle parole non siano seguiti atti concreti. Auspichiamo che la Giunta Regionale approvi e porti in discussione in Assemblea entro breve tempo tale progetto, anche per non creare crescente delusione tra i tanti che hanno dato fattivi contributi di elaborazione e concreto impegno nella società per alleviare le sofferenze del disagio sociale (tra essi la Caritas Marche, la Tenda di Abramo, il Centro Servizi di Volontariato).

Siamo consapevoli della complessità degli

interventi richiesti, che non si risolvono solo con l'erogazione di denaro, pur necessaria.

La dimensione del fenomeno reclama grande attenzione, stiamo parlando di decine di migliaia di famiglie marchigiane, di oltre centomila nostri concittadini che vivono nella povertà acclarata, ed altri in quella definita relativa. E stiamo parlando di valutazioni che precedono la crisi economica, datate al 2008.

Cari colleghi, desideriamo socializzare alcuni dati ripresi dalla pubblicazione ISTAT del dicembre 2009 sulle "Condizioni di vita e distribuzione del reddito in Italia", che riporta alcuni "indicatori di disagio economico" concernenti le famiglie (in percentuale) della nostra Regione, riferiti agli anni 2007/2008:

Indicatori 2007:

non ha avuto soldi per alimentari 5,7
non ha avuto soldi per spese mediche 8,2
non ha avuto soldi per vestiti necessari 12,2
non ha avuto soldi per i trasporti 6,4
arriva a fine mese con molta difficoltà 10,6
è stata in arretrato con le bollette 6,2
non riesce a scaldare la casa adeguatamente *
non riesce a sostenere spese impreviste *
* quesito assente nel 2007

Indicatori 2008:

non ha avuto soldi per alimentari 6,9
non ha avuto soldi per spese mediche 10
non ha avuto soldi per vestiti necessari 13,6
non ha avuto soldi per i trasporti 8
arriva a fine mese con molta difficoltà 10,3
è stata in arretrato con le bollette 10,1
non riesce a scaldare la casa adeguatamente 9,4
non riesce a sostenere spese impreviste 32 (a)
(a) Eurostat calcola tale spesa per l'Italia di 750 euro

Sono dati anche clamorosi, che ci parlano della vita quotidiana reale delle persone in carne ed ossa, che rivelano una parte consistente della nostra regione ben poco conosciuta, che reclamano l'intervento immediato del potere pubblico, dati censiti prima della crisi in atto.

La proposta di legge che segue tende ad attenuare il disagio sociale in atto, in nome del diritto, della solidarietà, della ricerca della coesione sociale, della ricerca dell'uguaglianza e delle medesime opportunità, che normalmente scriviamo negli atti fondativi della Repubblica o della Regione.

L'altro aspetto, quantitativo e qualitativo, della legge che proponiamo, riguarda i giovani. Sono di supporto le recenti indagini ISTAT e la relazione del Governatore della Banca d'Italia Draghi. Quest'ultimo ha scritto :

"La crisi ha acuito il disagio dei giovani nel mercato del lavoro. Nella fascia di età tra i 20 e 34 anni la disoccupazione ha raggiunto il 13 per cento nella media del 2009. La riduzione rispetto al 2008 della quota di occupati fra i giovani è stata quasi sette volte quella osservata fra i più anziani. Hanno pesato sia la maggiore diffusione fra i giovani dei contratti di lavoro a termine sia la contrazione delle nuove assunzioni, del 20 per cento. Da tempo vanno ampliandosi in Italia le differenze di condizione lavorativa tra le nuove generazioni e quelle che le hanno precedute, a sfavore delle prime. I salari di ingresso in termini reali ristagnano da quindici anni".

Da parte sua l'ISTAT ha documentato nel bollettino del 1 giugno di quest'anno che "il numero delle persone in cerca di occupazione, risulta pari a 2 milioni 220 mila unità, in crescita del 20,1 per cento (+ 372 mila unità) rispetto ad aprile 2009..... il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,5 per cento, con un aumento di 1,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 4,5 punti percentuali rispetto ad aprile 2009."

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio dramma sociale e generazionale. Ad intere generazioni viene tolta certezza del proprio futuro. I poteri pubblici debbono mettere in atto nuove politiche economiche e sociali.

Siamo consapevoli dei limiti delle competenze e delle possibilità proprie di una regione come la nostra, e siamo altresì consapevoli che vanno messe in atto politiche economiche incisive, che rafforzino il potere d'acquisto di chi lavora, condizione per incrementare i consumi e la produzione.

Riteniamo, dunque, che la Regione debba agire con delle misure immediate, che contribuiscano al pieno riconoscimento del diritto al lavoro e allo studio. Per questo nella proposta di legge proponiamo di potenziare il ruolo delle rappresentanze studentesche, in primo luogo nell'ERSU e di riservare una quota rilevante della spesa complessiva ai giovani entro il trentacinquesimo anno di età.

Poi vanno messe in atto politiche strutturali, per la formazione culturale e professionale permanente, per forme diverse di imprenditorialità.

Da qui la proposta che sia definito un "progetto giovani" che contribuisca a rinnovare in profondità l'economia della regione, aprendola ulteriormente ai mercati mondiali.

Infine, desideriamo ricordare che la elaborazione della proposta di legge è frutto anche della lettura di leggi regionali approvate (in particolare quella del Lazio, ma anche la Campania), di

proposte presentate in altre Regioni, o di misure specifiche approvate in Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna.

La proposta si compone di quattordici articoli, di seguito si indicano nel dettaglio le disposizioni contenute.

L'articolo 1 della presente proposta di legge enuncia i principi e le finalità della legge.

Con l'articolo 2 si definisce il reddito sociale minimo.

Nell'articolo 3 si definisce l'articolazione del reddito sociale minimo garantito.

L'articolo 4 individua i soggetti beneficiari e i requisiti.

L'articolo 5 prevede la progettazione degli interventi anche a sostegno del reddito delle famiglie particolarmente bisognose.

L'articolo 6 prevede misure specifiche per i giovani.

L'articolo 7 prevede l'inserimento lavorativo e formazione.

L'articolo 8 elenca la modalità di accesso alle prestazioni.

Con l'articolo 9 si prevedono agevolazioni finanziarie.

L'articolo 10 promuove la stipulazione di una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L'articolo 11 prevede la sospensione, l'esclusione e la decadenza dalle prestazioni.

L'articolo 12 definisce i requisiti minimi per la regolamentazione dello svolgimento della attività previste dalla legge.

Con l'articolo 13 si inserisce una clausola valutativa.

L'articolo 14 definisce le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Principi e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche attive per il diritto al lavoro, la piena occupazione e le politiche di protezione sociale.

2. La Regione, in attuazione dei principi e delle politiche di cui al comma 1, riconosce il reddito minimo garantito con lo scopo di favorire l'inclusione sociale per i disoccupati, inoccupati o lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla povertà, disuguaglianza sociale e all'esclusione sociale, nonché strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico, all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nel mercato del lavoro, e per garantire il diritto costituzionale allo studio ad ogni livello e la formazione professionale permanente.

3. Ai fini della presente legge la Regione promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di collaborazione con gli enti locali volti anche al cofinanziamento del fondo regionale per il reddito minimo garantito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) reddito sociale minimo: quell'insieme di forme reddituali dirette ed indirette che assicurino un'esistenza libera e dignitosa, pari ad un reddito annuo di almeno 7.500,00 euro lordi.
 - b) disoccupati: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, sono alla ricerca di una nuova occupazione;
 - c) inoccupati: coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, sono alla ricerca di un'occupazione;
 - d) lavoratori precariamente occupati: coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro, percepiscono un reddito imponibile individuale inferiore a 7.500 euro annui, che non determina la perdita dello status di disoccupati ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del d.lgs. 21 aprile 2000, n 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in

- attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144);
- e) lavoratori privi di retribuzione coloro che hanno subito la sospensione della retribuzione nei casi di aspettativa non retribuita per gravi e documentate ragioni familiari ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città);
- f) centri per l'impiego l'orientamento e la formazione: le strutture previste dall'articolo 9 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

2. Il 40% del fondo previsto all'articolo 14 è riservato ai soggetti indicati al comma 1 lettere b), c), d) ed e) che non abbiano superato al momento della domanda il trentacinquesimo anno di età, ripartito paritariamente per genere.

3. I benefici derivanti dalla presente legge vanno riferiti a tutti coloro che percepiscono un reddito o una previdenza inferiore a euro 625,00 al mese, individuando in questa cifra (rivalutata annualmente secondo indice ISTAT) il reddito sociale minimo garantito per una vita dignitosa.

Art. 3

(Reddito sociale minimo garantito)

1. Il reddito sociale minimo garantito si articola nelle seguenti prestazioni:

- a) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), in somme di denaro non superiori a 7.500,00 euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- b) per i beneficiari indicati all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), in somme di denaro non superiori a 7.500,00 euro annui, rivalutate sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità riferito al reddito percepito nell'anno precedente ed erogate nelle misure indicate nel regolamento di cui all'articolo 12. In ogni caso la somma tra il reddito percepito nell'anno precedente e il beneficio erogato non può essere superiore a 7.500,00 euro.

2. Le prestazioni dirette di cui al comma 1 sono cumulabili con trattamenti previdenziali ed assistenziali percepiti dal soggetto beneficiario, entro i limiti degli importi stabiliti ai sensi del medesimo comma 1, ma non sono compatibili

con l'erogazione di altri contributi percepiti allo stesso fine.

3. Le prestazioni previste dal comma 1 sono personali e non sono cedibili a terzi.

4. Le amministrazioni provinciali e comunali, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse nazionali, regionali, provinciali e comunali disponibili, possono prevedere, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, ulteriori interventi.

5. La Regione eroga ai beneficiari di cui all'articolo 4 una quota d'importo pari alla trattenuta previdenziale proporzionata all'entità dell'erogazione economica da versare nell'apposito fondo, di cui all'articolo 14, gestito dalla stessa Regione. L'interessato, una volta cessata la fruizione del beneficio, anche per il venire meno di una delle condizioni legittimanti, ha diritto di cumulare le quote maturate nel fondo con quelle maturate presso la propria cassa previdenziale pubblica di riferimento.

Art. 4

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Sono beneficiari del reddito minimo garantito di cui all'articolo 3:

- a) i disoccupati;
- b) gli inoccupati;
- c) i lavoratori precariamente occupati;
- d) le persone prive di retribuzione;
- e) studenti universitari.

2. I beneficiari indicati al comma 1, devono possedere, al momento della presentazione dell'istanza per l'accesso alle prestazioni, i seguenti requisiti:

- a) residenza nella Regione da almeno ventiquattro mesi;
- b) iscrizione nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego ad eccezione dei soggetti di cui al comma 1, lettera d) ed e);
- c) reddito personale imponibile non superiore a 7.500,00 euro nell'anno precedente la presentazione dell'istanza;
- d) non aver maturato i requisiti per il trattamento pensionistico.

Art. 5

(Progettazione degli interventi)

1. Sono inoltre previste le seguenti misure, anche a sostegno del reddito delle famiglie particolarmente bisognose:

- a) sostegno alla scolarità per la frequentazione degli asili nido e nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto dei libri di testo;

- b) sostegno alla scolarità e alla formazione degli adolescenti e dei giovani in particolare per l'acquisto dei libri di testo e per la formazione informatica;
- c) accesso gratuito ai servizi sociali e socio-sanitari, contributi per l'erogazione (e il pagamento) di forniture di pubblici servizi;
- d) misure tese a promuovere l'emersione del lavoro irregolare e l'avvio all'auto impiego attraverso percorsi che permettono l'utilizzo di risorse regionali;
- e) misure tese a promuovere la formazione professionale e di incentivo all'occupazione;
- f) agevolazione per l'uso dei trasporti pubblici regionali;
- g) sostegno alle spese di affitto;
- h) inserimento nelle attività culturali.

2. La Regione Marche opererà per coinvolgere l'insieme del sistema delle Autonomie Locali nella compartecipazione e definizione operativa e finanziaria degli interventi indicati al comma 1, anche per garantire identico livello dei servizi nel territorio regionale.

3. La Regione Marche stipulerà convenzioni con le università presenti nel territorio regionale per la riduzione (fino al 50%) dei costi universitari per i soggetti di cui all'articolo 4.

Art. 6

(Misure specifiche per giovani)

1. La Giunta Regionale entro novanta giorni successivi alla approvazione della presente legge, predispose un progetto per i giovani inoccupati denominato "lavoro per i giovani". Sarà articolato in percorsi professionali, di formazione e di promozione dell'auto-imprenditorialità per l'inserimento dei giovani, che risiedono nella regione Marche, nel processo produttivo. A tal fine, alle imprese che assumeranno tali giovani con contratto a tempo indeterminato sarà applicata una riduzione dell'Irap, che sarà quantificata nella definizione del progetto.

2. Per garantire il diritto allo studio, e dunque contribuire alla crescita culturale dei giovani residenti nelle Marche ed il ruolo formativo delle università marchigiane, la Regione potenzierà ruolo e funzioni delle ERSU che operano nel territorio regionale affinché garantisca opera di calmierato nella erogazione dei servizi e del prezzo del costo degli alloggi.

In particolare:

- a) va potenziato il numero delle borse di studio erogate, minimo del 25%;
- b) vanno rideterminate ed unificate regionalmente, ed in senso fortemente progressivo, le fasce di reddito attraverso le quali si determina l'imposta delle tasse degli studenti;

- c) gli studenti che risultano idonei ma non vincitori per l'assegnazione di borse di studio, sono esonerati dall'imposta di cui al punto b);
- d) i servizi erogati devono essere potenziati e qualificati. In particolare per i trasporti va prevista una regolamentazione che consenta forti riduzione e/o la gratuità degli stessi;
- e) per gli studenti diversamente abili vanno potenziati gli insiemi dei servizi erogati, tra cui la gratuità dei trasporti; va garantita la presenza di tutor o assistenti specifici;
- f) le ERSU debbono predisporre annualmente progetti per qualificare l'edilizia universitaria.

3. Per tali obiettivi i fondi delle ERSU regionali sono complessivamente incrementati di almeno 5 milioni di euro per anno, assegnati dal fondo previsto dall'articolo 14.

Art. 7

(Inserimento lavorativo e formazione)

1. I fruitori dei contributi di cui alla presente legge hanno la preferenza, a parità di condizioni, nell'accesso ai benefici in materia di politiche del lavoro e di formazione professionale. L'esercizio di tale diritto deve essere assicurato dalla Regione, dalle Province e dai Comuni attraverso idonee misure di informazione e di formazione.

Art. 8

(Modalità di accesso alle prestazioni)

1. Per accedere alle prestazioni di cui all'articolo 3 i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 presentano annualmente istanza al Comune capofila del distretto socio sanitario cui appartiene il comune di residenza, il quale provvede a trasmetterle al centro per l'impiego territorialmente competente.

2. Dopo la presentazione della domanda i soggetti di cui al comma 1 sono presi in carico da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali e previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi di integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, con propria deliberazione definisce, su base provinciale, i criteri per la formazione delle graduatorie, tenendo conto, tra l'altro, del rischio di esclusione sociale e di marginalità nel mercato del lavoro, con particolare riferimento al sesso, all'età, alle

condizioni di povertà o incapacità di ordine fisico, psichico e sensoriale, all'area geografica di appartenenza in relazione al tasso di disoccupazione, ai carichi familiari, alla situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, alla condizione abitativa, nonché alla partecipazione ai percorsi formativi, appropriati alle esigenze lavorative locali, individuati dalla Regione nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa.

4. Sulla base dei criteri di cui al comma 3, le Province adottano una specifica graduatoria dei beneficiari delle prestazioni.

5. Le Province presentano, con cadenza annuale, all'assessorato della Regione competente in materia di lavoro, una relazione sull'utilizzo dei fondi erogati dalla Regione stessa per le finalità di cui all'articolo 1.

Art.9

(Agevolazioni finanziarie)

1. La Regione stipula convenzioni con istituti bancari per garantire ai soggetti di cui all'articolo 4:

- a) erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati per la riduzione di interessi bancari su mutui contratti per soddisfare esigenze personali primarie;
- b) fideiussione gratuita a garanzia dell'erogazione di mutui per l'acquisto della prima casa e di beni strumentali;
- c) prestiti sull'onore consistenti in contribuzioni da restituire secondo un piano di rimborso concordati senza interessi a carico del mutuatario.

Art.10

(Convenzione)

1. La Regione promuove la stipulazione di una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con i soggetti previsti dall'art. 12 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) affinché vengano trasferiti annualmente alla Regione:

- a) importo corrispondente ai versamenti e sanzioni pecuniarie previsti dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e dal d.lgs. 276/2003, a carico delle società imprese e datori di lavoro siti nelle Marche;
- b) le sanzioni pecuniarie comunque indicate a carico delle imprese operanti nelle Marche che si trovino condannate per non aver rispettato le normative in materia di lavoro o comunque inerenti le condizioni dell'occupazione e delle prestazioni lavorative.

Art. 11

*(Sospensione, esclusione
e decadenza dalle prestazioni)*

1. Nel caso in cui il beneficiario, all'atto della presentazione dell'istanza o nelle successive sue integrazioni, dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 3 è sospesa e il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti, per un periodo doppio di quello nel quale ne abbia indebitamente beneficiato.

2. Si ha la sospensione delle prestazioni qualora il beneficiario:

- a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero parasubordinato sottoposto a termine finale;
- b) partecipi a percorsi di inserimento professionale.

3. Si ha la decadenza dal beneficio al compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al raggiungimento dell'età pensionabile.

4. La decadenza dalle prestazioni di cui all'articolo 3 opera nel caso in cui il beneficiario sia assunto con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa di natura autonoma, ed in entrambi i casi, qualora percepisca un reddito imponibile superiore a 7.500,00 euro annui.

5. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una proposta di impiego offerta dal centro per l'impiego territorialmente competente.

6. Non opera la decadenza di cui al comma 5 nella ipotesi di non congruità della proposta di impiego, ove la stessa non tenga conto del salario precedentemente percepito dal soggetto interessato, della professionalità acquisita, della formazione ricevuta e del riconoscimento delle competenze formali ed informali in suo possesso, certificate dal centro per l'impiego territorialmente competente attraverso l'erogazione di un bilancio di competenze.

7. Nel caso di sospensione o di decadenza dalle prestazioni, il centro per l'impiego territorialmente competente trasmette i relativi nominativi ai Comuni.

Art. 12

(Regolamento regionale)

1. La Regione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali degli enti territoriali, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale, con i servizi integrazione lavoro disabili e con gli organismi dei centri per l'impiego che si occupano delle categorie svantaggiate, in particolare, provvede a:

- a) definire i requisiti minimi di uniformità per la regolamentazione dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
- b) definire la modalità per lo svolgimento dell'attività regionale di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione della presente legge;
- c) individuare le misure delle prestazioni dirette previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), calcolate tenendo conto del criterio di proporzionalità secondo apposite fasce di reddito;
- d) definire le modalità di gestione del fondo regionale per il reddito sociale garantito di cui all'articolo 14;
- e) individuare i criteri di riparto delle risorse da destinare alle Province ai fini dell'erogazione delle prestazioni dirette.

2. E' istituito un osservatorio dell'Assemblea legislativa delle Marche che controlla e valuta la gestione, i risultati e gli effetti della presente legge da disciplinare con apposito regolamento.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, presenta una relazione all'Assemblea legislativa sull'attuazione della presente legge nella quale sono evidenziati in particolare:

- a) il numero dei beneficiari, lo stato degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
- b) i risultati degli interventi effettuati, anche dal punto di vista dell'analisi costi-benefici.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie)

1. Per le finalità della presente legge è istituito, nel bilancio di previsione, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo denominato: "Fondo regionale per il reddito minimo garantito", la cui dotazione è stabilita annualmente con legge finanziaria.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dal 2012, sono iscritte nell'UPB 5.03.07 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma Operativo Annuale (POA).

3. Le Province, i Comuni e i soggetti privati possono contribuire al finanziamento del fondo per il reddito sociale garantito nell'ambito dei territori di loro competenza, concordando con la Regione specifici interventi.